NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 22

Disposizioni particolari per l'Associazione dei Lloyd's

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 19, l'Associazione dei Lloyd's di Londra puo' essere rappresentata in Italia da un unico rappresentante generale, il cui mandato deve, in particolare, comprendere il potere di essere citato in giudizio, nella sua qualita' e con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati, per le controversie inerenti ad assicurazioni contratte sul territorio della Repubblica. Il rappresentante generale e' tenuto a fornire, all'inizio di ogni anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'elenco dei sottoscrittori appartenenti alla suddetta associazione, da lui rappresentati. Ogni modifica apportata a tale elenco deve immediatamente essere comunicata al predetto Ministero. Per la predetta associazione, l'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 si considera assolto con la presentazione dei conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che i certificati dei revisori dei conti sono stati forniti per ciascun sottoscrittore, in modo da provare che le obbligazioni sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. La documentazione sostitutiva deve essere tale da consentire una valutazione comparativa dello stato di solvibilita' globale dell'associazione.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	II — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-22-disposizioni-particolari-per-l-associazione-dei-lloyd-s/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it